

Codice A1103A

D.D. 28 settembre 2021, n. 608

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 84/ FOR/2017).**



**ATTO DD 608/A1103A/2021**

**DEL 28/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 84/ FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 23/08/2017, dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", Gruppo del Verbano Cusio Ossola (VB) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, ed a carico della sig.ra *omissis*, nata a *omissis* residente a *omissis*, nei confronti dei quali, con processo verbale 1/2017 del 7/02/2017 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti accertati in località Oltrefiume nel Comune di Baveno (VB), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10, comma 5 della Legge 353/2000 espressamente richiamato dall'art 14 comma 2 della L.R. n. 21/2013 relativo al compimento di operazioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio in terreni boscati o cespugliati o nelle loro prossimità, nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità come da determina regionale n. 3932 del 28.12.2016 e n. 3961 del 29.12.2016;

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che gli interessati si siano avvalsi del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso inoltre che gli stessi non hanno presentato scritti difensivi né fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare l'art. 10, comma 5, della Legge 353/2000 come sanzionato dall'art. 10, comma 6 della medesima Legge secondo l'espresso richiamo disposto dall'art. 14, comma 2 della L.R. n. 21/2013;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore; circostanze peraltro confermate dalla documentazione fotografica allegata al verbale;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

#### *determina*

in Euro 3.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica;

#### INGIUNGE

ai sunnominati *omissis*, in qualità di trasgressore e *omissis*, in qualità di obbligata in solido, di pagare la somma complessiva di **Euro 3.010,61** di cui Euro 3.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 Legge 24/11/81, n. 689, costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella